

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ENPAF

Marzo 2025



I CONTRIBUTI

L'ENPAF eroga **prestazioni pensionistiche** a favore degli iscritti e dei loro superstiti, prestazioni **assistenziali** in caso di situazioni di difficoltà economica a favore degli stessi soggetti, eroga infine l'**indennità di maternità** a favore di alcune categorie di iscritte.

La contribuzione previdenziale soggettiva è forfetaria e non rapportata al reddito dell'iscritto, l'ammontare della contribuzione viene fissato annualmente dal Consiglio Nazionale e approvato dai Ministeri vigilanti.

Alcune particolari categorie di iscritti possono ottenere la **riduzione** percentuale della contribuzione in misura intera se presentano domanda, per la quale sono previsti termini di decadenza.

L'iscrizione e la cancellazione dall'ENPAF non hanno una natura autonoma ma sono conseguenti all'iscrizione e alla cancellazione dall'Ordine.

La data di **iscrizione e cancellazione** dall'Ente coincidono con la data della delibera dell'Ordine che la dispone.

Il contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio dovuto all'Ente è forfettario e non rapportato al reddito ed è dovuto per l'**intera annualità** quale che sia la data dell'iscrizione o della cancellazione.

Per non essere obbligati a versare la contribuzione è necessario essere stati cancellati dall'Ordine l'anno precedente.

In caso di decesso, quale che sia la data in cui si è verificato l'evento, la contribuzione è comunque dovuta dagli eredi salvo che non abbiano rinunciato all'eredità.

LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE

Le categorie di iscritti ai quali è riconosciuta la facoltà di chiedere la riduzione del contributo previdenziale e relative **aliquote**:

- ✓ Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente 33,33%, 50% e 85%
- ✓ Disoccupati temporanei e involontari 33,33%, 50% e per un massimo di 5 anni 85%
- ✓ Non esercenti attività professionale 33,33% e 50%
- ✓ Pensionati ENPAF non esercenti attività professionale 33,33%, 50% e 85%.
- ✓ Pensionati ENPAF esercenti attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria 33,33%, 50%.

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

A coloro che si iscrivano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 è riconosciuta la facoltà, a domanda, di versare, il contributo di solidarietà.

Il contributo **non è utile per la maturazione del diritto a pensione** e non può essere oggetto di reintegro a quota intera.

Chi versa il contributo di solidarietà versa anche il contributo di assistenza e quello di maternità e se nel diritto può fruire delle relative prestazioni. Non viene riconosciuto il beneficio a chi abbia altri redditi professionali esenti da prelievo contributivo.

Chi può chiedere il contributo di solidarietà:

- ✓ Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente, purché non abbiano redditi professionali ulteriori: pari al 3% del contributo intero vigente nell'anno.
- ✓ Disoccupati temporanei e involontari (max 5 anni): pari all'1% del contributo intero vigente nell'anno.

LA DOMANDA DI RIDUZIONE

La domanda di riduzione contributiva o di versamento del contributo di solidarietà deve essere presentata entro il **30 settembre** dell'anno a cui si riferisce il contributo.

Il termine del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile per la riduzione si raggiunga solo dopo il 30 settembre.

Per i **nuovi iscritti** il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DEI NEOISCRITTI

Nell'anno di prima iscrizione non si riceve alcun bollettino **PagoPa** per il versamento dei contributi Enpaf.

L'anno successivo, i neoiscritti ricevono i bollettini relativi alla contribuzione di due anni (quello di prima iscrizione e il successivo).

Se il neoiscritto, al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento da parte di Enpaf, non ha ancora provveduto a fare domanda di riduzione (pur essendo ancora nei termini per farla), riceverà bollettino con la quota contributiva intera che il sistema genera in automatico e che potrà ignorare.

Durante l'anno l'Ente provvede ad una seconda emissione di avvisi di pagamento e, se il neoiscritto ha fatto domanda, riceverà la riemissione con la quota contributiva adeguata alla sua richiesta.

Può anche accadere che il neoiscritto presenti domanda nei termini, ma per problemi procedurali o istruttori non è possibile inserire la sua posizione contributiva nell'ambito della seconda emissione della riscossione Enpaf.

In quest'ultimo caso, per evitare la decadenza legale dalla pretesa contributiva, l'Ente inserisce il biennio contributivo cui si aggiunge la contribuzione relativa all'anno successivo su cartella esattoriale in riscossione bonaria e dunque senza l'applicazione di sanzioni o interessi da parte dell'Ente

CONTRATTI DI LAVORO E RIDUZIONI CONTRIBUTIVE



CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

Se l'iscritto ha chiesto la riduzione dell'85% o del 3% in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore al periodo minimo di sei mesi e un giorno, dopo la **scadenza** del primo periodo, deve dimostrare:

a) un nuovo rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato);

Oppure

b) la propria condizione di disoccupato temporaneo e involontario.

La sommatoria delle situazioni gli consentirà di conservare la riduzione originaria.

In ogni caso, alla scadenza di un contratto a tempo determinato, l'iscritto deve aggiornare la propria posizione.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, ma caratterizzato dalla trilateralità: agenzia di lavoro, farmacista e azienda utilizzatrice.



Per ottenere la riduzione, quindi, valgono le stesse regole del contratto di lavoro dipendente, ma è necessaria una **doppia dichiarazione**:

- 1) l'agenzia di lavoro attesta la presenza di un rapporto di lavoro dipendente con versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria all'INPS;
- 2) l'azienda utilizzatrice attesta le mansioni esercitate dal farmacista.

CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI

TIROCINI E STAGE

L'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 ha definitivamente chiarito che i tirocini extracurriculari **non sono attivabili nei confronti dei professionisti iscritti agli Albi**. Qualora attivato nonostante il divieto, l'Enpaf considera l'iscritto che svolga il tirocinio come un non esercente l'attività professionale e lo equipara ad uno studente.

La riduzione massima riconosciuta è quella del 50%.

Viene riconosciuta la riduzione dell'85% o il contributo di solidarietà nel caso in cui, contemporaneamente allo svolgimento del tirocinio, il farmacista sia iscritto al centro per l'impiego e, dunque, si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria. Il periodo verrà sottratto alla durata massima della riduzione in disoccupazione.

CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Nel caso in cui l'iscritto eserciti attività professionale nell'ambito di un co.co.co. la quota contributiva viene applicata in **misura intera**, in quanto in queste ipotesi è esclusa l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS (circolare INPS n. 124/1996 e art. 18, c. 12 del d.l. n. 98/2011)

Se la durata del co.co.co. è inferiore a sei mesi e un giorno durante l'anno, o comunque non è prevalente nel periodo di riferimento, rimane possibile per l'iscritto chiedere una riduzione contributiva, se ricorrono le condizioni.

ATTIVITA' PROFESSIONALE CON PARTITA IVA

L'iscritto che esercita attività professionale con partita IVA è tenuto al versamento della **quota contributiva intera** perché non è soggetto all'obbligo contributivo presso l'INPS.

La quota intera viene applicata anche in assenza di produzione di reddito. Infatti il sistema contributivo Enpaf non è collegato al reddito professionale prodotto dall'iscritto, ma esclusivamente alla sua posizione.

Non è previsto un codice attività specifico per il farmacista che svolga attività professionale con partita IVA, tuttavia l'Ente, in base alla prassi applicativa, ne ha individuati cinque generici, in presenza dei quali l'esercizio di attività professionale viene presunto.

La presunzione legata all'attività professionale può essere superata dimostrando di aver svolto un'attività non attinente all'ambito farmaceutico. In questo caso l'aliquota applicata è del 50% e i periodi lavorati non saranno conteggiati tra quelli utili per il requisito dell'attività professionale ai fini del pensionamento.

Se la partita IVA rimane attiva nell'anno per un periodo **inferiore a sei mesi e un giorno** rimane possibile per l'iscritto chiedere una riduzione contributiva

ATTIVITA' PROFESSIONALE CON PARTITA IVA

CODICI ATTIVITÀ

- **749093** Altre attività tecniche non classificate altrimenti (ex 7420DP)
- **749099** Altre attività di servizi alle imprese non classificate altrimenti (ex 74878P)
- **869029** Attività professionali paramediche indipendenti (ex 85142P)
- **869042** Altri servizi sanitari non classificati altrimenti (ex 85144)

RIDUZIONI E BORSE DI STUDIO

È necessario verificare **l'oggetto della borsa**: se si tratta di un incentivo economico per la prosecuzione degli studi, l'iscritto viene equiparato ad uno studente ed in quanto tale gli viene riconosciuta la riduzione massima del 50%. Se contemporaneamente è iscritto al centro per l'impiego viene applicato un criterio di maggior favore e viene riconosciuto disoccupato con la possibilità di chiedere la riduzione dell'85% o il contributo di solidarietà.

Nel caso in cui, invece, nell'ambito della borsa di studio si configuri lo svolgimento di attività professionale, in assenza di copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf, la quota contributiva che viene applicata è quella in misura intera.

L'Ente riconosce la riduzione dell'85% o il contributo di solidarietà se emerge che l'Istituto che eroga la borsa di studio è vincolato (per regolamento, bando o altro atto) al versamento della contribuzione alla Gestione Separata INPS

DISOCCUPAZIONE TEMPORANEA E INVOLONTARIA

Sono disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche attive del lavoro – **ANPAL** - la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.



In alternativa alla dichiarazione di immediata disponibilità di svolgimento all'attività lavorativa, la condizione di disoccupato è attestata anche dalla **NASPI** (prestazione erogata dall'INPS a sostegno del reddito in caso di disoccupazione).

RIDUZIONE EX TITOLARI DI FARMACIA

L'ex titolare o socio di farmacia può accedere alle riduzioni contributive, in presenza dei requisiti, **dall'anno successivo** alla perdita della condizione di titolare o socio.

- In caso di vendita, donazione o conferimento della farmacia in società si fa riferimento alla data dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata al nuovo titolare.
- In caso necessiti autorizzazione all'apertura si fa riferimento alla data di questo provvedimento.
- In caso di trasferimento di quote societarie si tiene conto solo dell'atto di diritto privato.
- In caso di uscita dall'impresa familiare o dall'associazione in partecipazione si tiene conto della data indicata nella comunicazione dell'interessato o, se presente, della data dell'atto di diritto privato.

FORME DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA



CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

Oltre alla contribuzione previdenziale obbligatoria l'ordinamento ENPAF, attualmente, contempla diversi tipi di contribuzione che l'iscritto può scegliere **liberamente** di versare:

- ✓ Riscatto del corso di studi universitari (rateizzabile)
- ✓ Reintegro della contribuzione versata a quota ridotta (rateizzabile)
- ✓ Reintegro della contribuzione versata a quota intera nel periodo 1995 – 2003 (rateizzabile)
- ✓ Contribuzione doppia o tripla.

Queste tipologie di contributi, come il contributo previdenziale ed assistenziale obbligatorio, sono fiscalmente **deducibili in misura integrale** dall'imponibile.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

RISCATTO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

Il riscatto **non incrementa l'anzianità contributiva**, consentendo quindi l'anticipazione del diritto a pensione, ma comporta il riconoscimento di supplementi economici che aumentano l'importo del trattamento previdenziale.

Con il **messaggio 4419/2022, l'INPS** ha chiarito che i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza di categoria possono riscattare due volte il corso di studi universitari ai fini pensionistici.

Il chiarimento è di evidente utilità per coloro che intendano ottenere il riconoscimento del periodo del corso di studi, in termini di anzianità contributiva utilizzabile ai fini pensionistici presso l'INPS o tramite gli istituti del cumulo o della totalizzazione

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

CONTRIBUZIONE DOPPIA E TRIPLA

L'iscritto che versa la quota contributiva intera può optare per il versamento della contribuzione doppia o tripla, ottenendo un incremento dell'importo finale di pensione:

- in caso di versamento del contributo **doppio** si ottiene un coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera + un ulteriore importo pari al coefficiente economico base intero **maggiorato del 10%**;
- in caso di versamento del contributo **triplo**, oltre al rendimento del contributo doppio, si ottiene un ulteriore importo pari al coefficiente economico di pensione base **maggiorato del 15%** (1° quota intero + 2° quota intero maggiorato del 10% + 3° quota intero maggiorato del 15%).

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

Consente a chi abbia versato contribuzione **non coincidente** presso due o più gestioni previdenziali di riunificarla presso un'unica gestione, al fine di conseguire una sola pensione diretta ovvero ai superstiti.

L'istituto è oneroso, poiché il richiedente sarà tenuto al versamento della differenza tra la riserva matematica ed i contributi oggetto di **trasferimento**.

La riserva matematica è l'importo necessario ad adeguare i contributi trasferiti alla copertura assicurativa minima prevista dalla gestione accentrante.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

DELIBERA CONSILIARE 80/2002

Anche in presenza di contribuzione "esterna" totalmente **coincidente** con quella in essere presso l'ENPAF si può attivare la procedura di ricongiunzione:

- Quando, per gli anni di contribuzione temporalmente coincidenti con quelli da ricongiungere, il soggetto abbia versato all'ENPAF contribuzione in misura ridotta. La ricongiunzione consente la reintegrazione a quota intera e l'aumento dei corrispondenti coefficienti pensionistici ENPAF.
- Quando la contribuzione versata all'ENPAF sia tutta in misura intera ma quella da ricongiungere sia successiva al 1994. In tale caso è possibile attivare la ricongiunzione al fine di raddoppiare o triplicare il coefficiente di pensione per gli anni di contribuzione raggiunti.



LE PENSIONI

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ENPAF

Il sistema pensionistico ENPAF è "**a ripartizione**" i contributi previdenziali versati dagli iscritti finanziano l'erogazione delle pensioni in essere.

Il criterio di liquidazione delle pensioni è del tipo "**a prestazione definita**": è il regolamento a fissare l'entità della futura prestazione in correlazione con l'entità della contribuzione versata a quota intera.

Il valore nominale della pensione fissato dal regolamento viene periodicamente aggiornato in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Le prestazioni pensionistiche possono essere divise in due tipologie

- ✓ **pensioni dirette** – di vecchiaia, di inabilità e di anzianità (abrogata dal 1° gennaio 2016)
- ✓ **pensioni ai superstiti** - di reversibilità a favore dei superstiti di pensionati e indirette a favore dei superstiti di soggetti che non hanno conseguito la pensione.

PENSIONI DIRETTE

I requisiti per la **pensione di vecchiaia** sono:

- ✓ 30 anni di iscrizione e contribuzione
- ✓ 20 anni di attività professionale
- ✓ 68 anni e 9 mesi di età

I requisiti per la **pensione di inabilità** sono:

- ✓ 5 anni di contribuzione effettiva di cui 3 nel quinquennio precedente la data della domanda
- ✓ inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività lavorativa.

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

IL REQUISITO DELLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

La nozione di attività professionale ha un ruolo centrale nel sistema sia contributivo che pensionistico dell'Enpaf.

I criteri per individuare lo svolgimento di attività professionale sono due e sono alternativi:

- La legge prevede che per lo svolgimento di una determinata attività sia obbligatorio non solo avere conseguito la laurea in farmacia o CTF, ma sia obbligatoria anche l'iscrizione all' Albo professionale;
- L'attività ha una connessione con il farmaco conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del dlgs n. 258/1991 e successive modificazioni.

IL REQUISITO DELLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Per quanto riguarda il **secondo criterio** di individuazione dell'attività professionale (Art. 1, dlgs n. 258/1991)

- a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
- c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
- d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
- f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
- g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

COMPUTO E VERIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Per maturare un anno di attività professionale occorre che l'iscritto abbia svolto, nell'arco dell'anno solare, almeno **sei mesi e un giorno** di attività professionale.

È possibile cumulare periodi inferiori a sei mesi in anni diversi a condizione che il totale produca un anno intero.

In sede di pensionamento il requisito viene dimostrato attraverso una **dichiarazione sostitutiva**. L'Ente si riserva il potere di verifica delle dichiarazioni sostitutive.

PROCRASTINO

Gli iscritti possono **posticipare**, a domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico ottenendo un incremento percentuale dell'ammontare di pensione.

La percentuale di incremento **cresce in relazione al numero di anni di procrastino** richiesti (da 1 a 10) e varia a seconda del genere del richiedente.

La scelta è revocabile in qualunque momento.

In caso di premorienza del farmacista che abbia attivato il procrastino la percentuale maturata fino alla data del decesso viene riconosciuta ai superstiti se titolari di pensione (di reversibilità o indiretta).

PROCRASTINO

La **domanda** di procrastino deve essere presentata entro il mese di decorrenza della pensione.

È possibile chiedere un **prolungamento** del procrastino originariamente richiesto entro il termine di scadenza del procrastino inizialmente richiesto.

Il procrastino si **revoca** con la presentazione di domanda di pensione di vecchiaia.

Scaduto il procrastino non si procede a liquidazione d'ufficio della pensione ma l'interessato deve presentare la domanda di pensione.

PENSIONI AI SUPERSTITI

La pensione di **reversibilità** è prevista a favore dei superstiti di soggetti deceduti già titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

La pensione **indiretta** è erogata in favore dei superstiti di un iscritto che al momento del decesso abbia già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero che possa vantare almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui 3 nel quinquennio precedente la data dell'evento.

PENSIONI AI SUPERSTITI

Possono richiedere la pensione ai superstiti

- ✓ Coniuge
- ✓ Figli fino al 18° anno di età o fino al 21° se frequentano una scuola media inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al momento del decesso
- ✓ Figli iscritti a un corso universitario sino al termine della durata legale e comunque non oltre il 26° anno di età
- ✓ Figli inabili e a carico del genitore al momento del decesso
- ✓ In mancanza di coniuge e figli ai genitori a carico del deceduto.

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE E IN CUMULO

In base a quanto previsto dalle normative di legge e dal regolamento, l'Enpaf eroga anche:

- ✓ i trattamenti pensionistici in regime di **totalizzazione** di cui al d.lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni;
- ✓ i trattamenti pensionistici in regime di **cumulo** di cui alla legge n. 228/2012 e successive modificazioni.

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE E IN CUMULO



Totalizzazione e **cumulo** permettono a chi abbia versato contribuzione per periodi non coincidenti in due o più enti previdenziali (per es. INPS+ENPAF), e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso uno di questi, di cumulare i periodi contributivi per ottenere un'unica pensione.



Si tratta di una vera e propria **domanda** di pensione. Va presentata al verificarsi dei requisiti presso l'Ente dove si è ancora iscritti.

Qualora non si sia più iscritti presso alcun Ente previdenziale, oppure ci sia costanza di iscrizione tra più Enti, l'interessato potrà scegliere, al compimento dell'età pensionabile, la Cassa presso cui presentare la domanda.



Il requisito dell'**attività professionale** si applica anche alle pensioni in regime di totalizzazione e in regime di cumulo.

PENSIONI ENPAF, IN TOTALIZZAZIONE E IN CUMULO A CONFRONTO

PENSIONE DI VECCHIAIA	ENPAF	TOTALIZZAZIONE	CUMULO GRATUITO (PRO QUOTA ENPAF)
ETÀ	68 anni e 9 mesi	66 anni	68 anni e 9 mesi
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	30 anni	20 anni	30 anni
ATTIVITÀ PROFESSIONALE	20 anni (salvo il regime transitorio)	20 anni (salvo il regime transitorio)	20 anni (salvo il regime transitorio)
METODO DI CALCOLO	Prestazione definita	Contributivo L.335/1995 con correzione	Prestazione definita
DECORRENZA	Mese successivo al raggiungimento dei requisiti	18 mesi dal raggiungimento dei requisiti	Mese successivo al raggiungimento dei requisiti e comunque non prima del 1° febbraio 2017

PENSIONI ENPAF, IN TOTALIZZAZIONE E IN CUMULO A CONFRONTO

PENSIONE ANZIANITÀ / ANTICIPATA	ENPAF	TOTALIZZAZIONE	CUMULO GRATUITO
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA		41 anni	Donne: 41 anni e 10 mesi Uomini: 42 anni e 10 mesi
ATTIVITÀ PROFESSIONALE		20 anni (salvo il regime transitorio)	20 anni (salvo il regime transitorio)
METODO DI CALCOLO		Contributivo L.335/1995 con correzione	Prestazione definita
DECORRENZA		21 mesi dal raggiungimento dei requisiti	3 mesi dal raggiungimento dei requisiti



TUTELA DELLA MATERNITÀ

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

La prima condizione per poter fruire dell'indennità è che non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.

L'indennità di maternità Enpaf è erogata in favore di

- iscritte titolari di farmacia e parafarmacia
- iscritte esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo
- iscritte esercenti attività professionale in regime collaborazione coordinata e continuativa
- iscritte in condizione di disoccupazione temporanea ed involontaria
- In ipotesi particolari (morte, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre) l'indennità è liquidata in favore del padre libero professionista

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata a decorrere dal compimento del **sesto mese** di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto (ovvero dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Deve essere corredata dal certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dalla documentazione che autorizza l'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento (copia della sentenza del Tribunale dei minori, della sentenza di adozione rilasciata dal paese straniero, etc.)

Se l'iscritta lavoratrice dipendente è **disoccupata**, la copertura dell'evento è onere dell'INPS solo nel caso in cui tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo assistibile non siano decorsi più di sessanta giorni; diversamente l'indennità di maternità è erogata dall'Enpaf.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI TUTELA PER GRAVIDANZA A RISCHIO– D.LGS. 105/2022

La farmacista iscritta all'Enpaf che si trovi in una condizione di **gravidanza a rischio** ha diritto all'estensione del periodo assistibile per maternità. L'indennità aggiuntiva copre il periodo indicato nel provvedimento di interdizione dal lavoro rilasciato dal medico competente.

Per i due mesi prima del parto ed i tre successivi, la tutela è quella ordinaria prevista dalla legge.

Hanno diritto all'estensione per gravidanza a rischio le farmaciste che:

- hanno sospeso qualsiasi attività lavorativa per una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl;
- non hanno diritto a percepire un trattamento economico per gravidanza a rischio da altre gestioni previdenziali obbligatorie.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI TUTELA PER REDDITO

L'ampliamento della tutela è riconosciuto in favore di chi abbia dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo assistibile, un **reddito complessivo inferiore a 9.280 euro ***



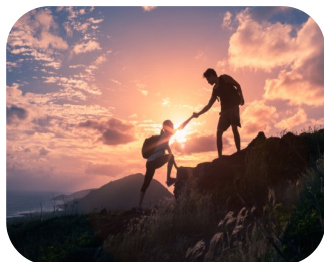
La tutela aggiuntiva è riconosciuta anche ai padri liberi professionisti nei casi previsti dalla normativa vigente



La tutela è estesa anche all'evento dell'adozione e dell'affidamento.

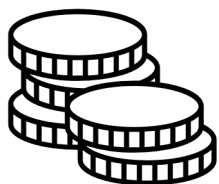


Il limite reddituale varia annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT.



ASSISTENZA

1



**ASSISTENZA
CONTINUATIVA**

Erogazione di una
rendita mensile in
caso di difficoltà
economica

2



**ASSISTENZA
STRAORDINARIA**

Erogazione una
tantum in occasione
di determinati eventi
o a sostegno del
reddito

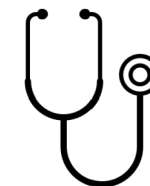
3



**ALTRE
PRESTAZIONI**

Provvidenze per
studi e interventi
per favorire
l'occupazione

4



**WELFARE
INTEGRATO**

Convenzione
EMAPI: assistenza
sanitaria
integrativa, LTC e
TCM



CRITERI DI VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Il Consiglio di amministrazione ha individuato nell'ISEE lo strumento di valutazione della situazione economica per accedere alle prestazioni assistenziali dell'Ente.

Sono state individuate diverse fasce ISEE a seconda del tipo di prestazione richiesta.

È stato fissato uno sbarramento sul patrimonio mobiliare del nucleo familiare del richiedente.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Per accedere alle prestazioni, il richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi.

NEL DETTAGLIO



- In regola con la contribuzione posta in riscossione nell'anno della domanda
- Non deve avere una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari o superiore ad un quarto del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno.
- È ammessa la rateizzazione della morosità contributiva pregressa solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo.

ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ETÀ

Beneficiari della prestazione

- Farmacisti pensionati Enpaf
- Farmacisti titolari di pensione di invalidità Enpaf che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età
- Farmacisti iscritti con sessantacinque anni di età ed almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione
- Farmacisti assicurati con sessantacinque anni di età e almeno venti anni di iscrizione e contribuzione (di cui sette nei dieci precedenti alla domanda)
- Superstiti del farmacista (coniuge, figli o genitori)

ASSISTENZA CONTINUATIVA PER FIGLI CON GRAVE DISABILITÀ

Beneficiari della prestazione per il figlio di età non inferiore a 21 anni con grave disabilità fisica, psichica o sensoriale:

- Farmacisti pensionati Enpaf
- Farmacisti iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione
- Farmacisti assicurati con almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione (di cui 4 nei 7 anni precedenti la data della domanda)
- Superstiti del farmacista (coniuge o, in mancanza, direttamente al figlio disabile)

ASSISTENZA CONTINUATIVA

Nella tabella di seguito, l'ammontare dell'assegno mensile di assistenza continuativa determinato in base alla **fascia ISEE** di appartenenza:

Fasce ISEE	Importo mensile (13 mensilità)
Fino a 10.000 euro	646,88 euro
Da 10.000,01 a 20.000	588,09 euro
Da 20.000,01 a 30.000	538,69 euro



Tutti gli importi delle prestazioni di prima e seconda fascia sono adeguati annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (**ISTAT FOI**) rilevato nell'anno precedente.

L'importo della terza fascia, invece, viene adeguato all'ammontare del rateo mensile dell'**assegno sociale**.

ASSISTENZA STRAORDINARIA PER RIMBORSO SPESE

Parametri per l'accesso alle prestazioni assistenziali straordinarie per contributo spese,

- **patrimonio mobiliare**, non superiore ad euro 50.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00.
- **valore ISEE** compreso nelle seguenti fasce:

ASSISTENZA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEL REDDITO

Enpaf eroga ulteriori prestazioni una tantum a sostegno del reddito in caso di **grave difficoltà economica** a favore degli iscritti con almeno **5 anni di anzianità contributiva**.

Beneficiari

- ✓ iscritti che svolgono attività professionale e che documentino una **riduzione del reddito** di lavoro o di impresa di almeno il 25% rispetto all'anno precedente quello della domanda, purché in costanza della medesima attività lavorativa
- ✓ Iscritti (lavoratori autonomi o titolari di farmacia/parafarmacia in assenza di farmacista collaboratore) che **per malattia o infortunio** abbiano dovuto interrompere l'attività professionale per almeno un mese
- ✓ iscritti di **età compresa tra i 60 ed i 65 anni**, anche se titolare di reddito di lavoro o di pensione, purché questo sia escluso da imposizione fiscale

ASSISTENZA INDENNITARIA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER DISOCCUPAZIONE

Enpaf eroga un contributo a favore degli iscritti che si trovino in condizione di **disoccupazione** per **almeno 6 mesi** continuativi.



Beneficiari:

iscritti con almeno 40 anni di età e 5 anni di anzianità assicurativa.



Misura del contributo e modalità di erogazione:

- ✓ Contributo commisurato all'importo massimo della **Naspi**
- ✓ Riconosciuto per un massimo di **3 volte** con un intervallo non inferiore a 12 mesi
- ✓ Al permanere dello stato di disoccupato, contributo di **3.000,00 euro** (per un max di 2 volte) se l'iscritto ha almeno 50 anni di età e 15 anni di iscrizione e contribuzione

ALTRE MISURE DI ASSISTENZA STRAORDINARIA



- ✓ Sostegno alla genitorialità (c.d. Bonus bebè)
- ✓ Misure di conciliazione vita-lavoro



- ✓ Iscritti alle scuole di specializzazione
- ✓ Borse di studio per figli di farmacisti



- ✓ Interventi per favorire l'occupazione



- ✓ Titolari e soci di farmacie rurali
- ✓ Liberi professionisti e figure assimilate
- ✓ Titolari e soci di parafarmacia



Calamità naturali

CONTRIBUTO ENPAF FARMACISTI SPECIALIZZANDI

ENPAF ha stanziato 90.500 euro per il 2025 per l'iniziativa a favore dei farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione in ambito farmaceutico, con l'obiettivo di sostenerli durante il loro percorso formativo.

Il contributo si affianca alle nuove borse di studio per farmacisti specializzandi, erogate per la prima volta per legge a partire dall'anno accademico 2024-2025



CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ



Introdotta dal 16 settembre 2024

Stanziamiento di
600.000 euro
anche per il 2025





A chi è rivolto

- 1 Genitori naturali
- 2 Genitori adottivi
- 3 Destinatari di affidamento preadottivo

Isritti donne e
uomini che
esercitano attività
professionale

Indipendentemente
dalla categoria
professionale

In uguale misura
indipendentemente
dall'aliquota di
contribuzione
versata



REQUISITI

- ✓ Iscrizione da almeno **5 anni**
- ✓ Esercizio di **attività professionale**
- ✓ **Regolarità** contributiva
- ✓ **ISEE** non superiore a 30.000 euro
- ✓ **Patrimonio mobiliare** non superiore a 40.000 euro
(Per ogni **componente successivo al secondo**,
a tale importo **si aggiungono 5.000 euro**, per un
massimo di 55.000 euro complessivi)



1.000



Contributo
pari a 1.000 euro
per ogni nascita,
adozione
o affidamento

1.500



In caso di parto
gemellare, adozione
o affidamento
multipli, il contributo
sarà pari a 1.500 euro



**Il contributo deve essere richiesto entro 180 giorni
dalla data del parto o dall'ingresso del minore in famiglia**

È cumulabile con altre misure di sostegno alla genitorialità

È esente da imposizione fiscale

WELFARE INTEGRATO

LA CONVENZIONE CON EMAPI

L'Enpaf ha aderito ad EMAPI, l'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando una convenzione in favore dei propri iscritti, **a prescindere dalla quota contributiva versata** e a favore dei titolari di pensione diretta Enpaf.

Le garanzie di EMAPI, quindi, sono assicurate anche a favore degli iscritti che versano il contributo di solidarietà.

Le prestazioni erogate in favore dei beneficiari sono:

- ✓ ASI – Assistenza Sanitaria Integrativa. Garanzie A e A1
- ✓ LTC – Long Term Care
- ✓ TCM – Temporanea caso morte

Requisito generale di accesso alle prestazioni di Emapì è la regolarità contributiva Enpaf del richiedente

ASI - GARANZIA A

La copertura Garanzia A rimborsa le spese sanitarie affrontate per **grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi**, prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di terapia, ricoveri determinati da gravi patologie. **Non sono previsti limiti di età** e non si applicano esclusioni per le patologie pregresse. Principali prestazioni:

- ✓ Ricoveri/Day Hospital (pre e post intervento): indennità prevista di € 50 al giorno
- ✓ Accessi ambulatoriali per terapie oncologiche: indennità prevista di € 50 al giorno
- ✓ Prestazioni Extra Ospedaliere di alta diagnostica
- ✓ Accesso a tariffario agevolato: è previsto un tariffario convenzionato per le prestazioni non rientranti nella Garanzia A. Si tratta di prestazioni odontoiatriche, ospedaliere ed extraospedaliere, fisioterapiche e riabilitative.

Massimale: 500.000 euro

ASI - GARANZIA A1

L'Enpaf ha attivato anche la garanzia Pacchetto I.P. (**Invalidità Permanente**), denominata "A1".

Si tratta di un ampliamento della copertura base Garanzia A.

La copertura consente ai beneficiari di ottenere, in caso di infortunio che comporti all'assicurato un'invalidità permanente di grado superiore al 66%, un indennizzo pari al capitale assicurato di € 80.000.

Come beneficiare della copertura A1:

La denuncia di infortunio deve essere inviata ad EMAPI entro 15 giorni dall'infortunio stesso o da quando l'iscritto ne abbia la possibilità.

LTC – LONG TERM CARE

La LTC è una tutela assistenziale che garantisce, ai professionisti che si trovino in condizioni di **non autosufficienza**, l'erogazione di una **rendita mensile** vita natural durante pari a **€ 1.200,00**.

Dal 1° Maggio 2025 la rendita è aumentata a 1.350,00 euro

Possono usufruire della copertura LTC gli iscritti e i titolari di pensione diretta Enpaf che al momento dell'attivazione della copertura (16 gennaio 2018) non abbiano compiuto i 70 anni di età. La rendita può essere utilizzata anche per servizi di **Assistenza Domiciliare**.

È in stato di non autosufficienza l'assicurato che si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi in uno stato tale da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno **3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana**.

Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono: lavarsi, vestirsi, svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, mobilità, spostarsi.

Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana, l'assicurato che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che abbia determinato la perdita delle capacità cognitive (es. il morbo di Parkinson o di Alzheimer o altre patologie invalidanti di origine organica).

TCM – TEMPORANEA CASO MORTE

Attivata dal 1° gennaio 2021 in favore di tutti gli iscritti e pensionati che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età.

Prevede l'erogazione di un capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa. I beneficiari sono gli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato.

- Per i decessi che si sono verificati fino al 31 gennaio 2023 l'importo riconosciuto è pari ad euro 11.500,00.
- Per i decessi che si dovessero verificare dal 1 febbraio 2023 al 31 gennaio 2026 l'importo riconosciuto è pari ad euro **7.050,00**.

Gli iscritti in favore dei quali sia già stata attivata la Copertura Collettiva BASE possono incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo a proprio carico, la somma assicurata.